

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Riferimenti normativi: L. 3/5/1985, n. 204; artt. 74 e 80 D. Lgs. 26/03/10, n. 59; DM 26/10/2011; art. 19 L. 241/90

L'AGENTE DI COMMERCIO è colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

IL RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO è colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Art. 5 Legge n. 204/1985

L'esercizio dell'attività di Agente o Rappresentante di commercio è subordinato al possesso di uno dei seguenti **REQUISITI**:

- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
oppure
- aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di inizio dell'attività;
oppure
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

Non possono svolgere l'attività:

coloro che sono stati interdetti, inabilitati, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

L'esercizio dell'attività è **INCOMPATIBILE** con:

- l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici;
- l'esercizio dell'attività è altresì precluso ai mediatori.

È consentita, invece, ai dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50%. (Art. 53 del D.lgs. 165/2001)